



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 158/21**

Lussemburgo, 16 settembre 2021

Sentenza nella causa C-337/19 P  
Commissione/Belgio e Magnetrol International

## **Esenzioni fiscali concesse dal Belgio a società multinazionali tramite tax rulings: giustamente la Commissione ha accertato l'esistenza di un regime di aiuti**

*La Corte annulla la sentenza pronunciata il 14 febbraio 2019 dal Tribunale e rinvia la causa dinanzi al medesimo affinché esso statuisca su altri aspetti della causa*

Dal 2005, il Belgio applica un sistema di esenzione degli utili in eccesso delle entità belghe integrate in gruppi multinazionali di società. Tali entità potevano beneficiare di una decisione anticipata (ruling) da parte delle autorità fiscali belghe qualora esse fossero in grado di dimostrare l'esistenza di una nuova situazione, quale una riorganizzazione comportante la rilocalizzazione dell'impresa centrale in Belgio, la creazione di posti di lavoro o la realizzazione di investimenti. In tale contesto, erano esentati dall'imposta sulle società gli utili considerati «in eccesso», in quanto superavano gli utili che entità autonome comparabili avrebbero realizzato in circostanze simili.

Nel 2016, la Commissione ha constatato che tale sistema di esenzione degli utili in eccesso costituiva un regime di aiuti di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno <sup>1</sup> e ha disposto il recupero degli aiuti così concessi presso 55 beneficiari, tra cui la società Magnetrol International. Il Belgio e la Magnetrol International hanno presentato dinanzi al Tribunale dell'Unione europea un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione.

Il 14 febbraio 2019, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione. Esso ha in particolare constatato che la Commissione aveva errato nel concludere che il regime di esenzione degli utili in eccesso non richiedeva ulteriori misure di attuazione e che tale regime costituiva dunque un «regime di aiuti» ai sensi del regolamento 2015/1589 <sup>2</sup>. Esso ha inoltre respinto gli argomenti della Commissione vertenti sull'esistenza di un presunto «approccio sistematico» delle autorità fiscali belghe.

Il 24 aprile 2019, la Commissione ha proposto un'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia. Secondo la Commissione, il Tribunale è incorso in errori nell'interpretazione della definizione di «regime di aiuti».

Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda che la qualificazione di una misura statale come regime di aiuti presuppone che siano soddisfatte tre condizioni cumulative: in particolare, in primo luogo, che sulla base di un atto possano essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese; in secondo luogo, che per la concessione di tali misure di aiuto non sia richiesta alcuna ulteriore misura di attuazione e, in terzo luogo, che le imprese alle quali possono essere concessi gli aiuti individuali siano definite «in linea generale e astratta».

Per quanto riguarda anzitutto la **prima** condizione, la Corte chiarisce la nozione di «atto». Essa conferma che tale termine può rinviare anche a una prassi amministrativa costante delle autorità di uno Stato membro, qualora tale prassi riveli un «approccio sistematico».

<sup>1</sup> Decisione (UE) 2016/1699, dell'11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione (GU 2016, L 260, pag. 61).

<sup>2</sup> L'articolo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9).

Benché il Tribunale abbia constatato che la base giuridica del regime in questione risultava non soltanto da una disposizione del code des impôts sur les revenus 1992 (codice delle imposte sui redditi del 1992) (CIR 92)<sup>3</sup>, ma dall'applicazione di tale disposizione da parte delle autorità fiscali belghe, esso non ha tuttavia tratto tutte le conseguenze da tale constatazione. In particolare, esso non ha tenuto conto del fatto che la Commissione ha dedotto tale applicazione non soltanto da determinati atti<sup>4</sup>, ma anche da un approccio sistematico delle autorità.

Il Tribunale si è basato, invece, sull'erronea premessa che la circostanza che alcuni degli elementi essenziali del regime in questione non risultavano da tali atti, bensì dalle *rulings* stesse, implicasse che tali atti dovevano necessariamente essere oggetto di ulteriori misure di attuazione.

Di conseguenza, avendo limitato la sua analisi ai soli atti normativi succitati, **il Tribunale ha applicato erroneamente il termine «atto».**

Per quanto riguarda poi la **seconda** condizione che consente di definire un «regime di aiuti», ossia l'assenza di «ulteriori misure di attuazione», la Corte ricorda che tale questione è intrinsecamente legata a quella della determinazione dell'«atto» su cui si fonda tale regime.

Nell'ambito di tale esame, il Tribunale ha omesso di tener conto del fatto che una delle caratteristiche essenziali del regime in questione risiedeva nel fatto che le autorità fiscali belghe avevano sistematicamente concesso l'esenzione degli utili in eccesso allorché le condizioni erano soddisfatte.

Orbene, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, l'individuazione di una simile prassi sistematica poteva costituire un elemento pertinente per dimostrare, se del caso, che le autorità fiscali non disponevano in realtà di alcun potere discrezionale.

Per quanto riguarda la **terza** condizione che definisce un «regime di aiuti», ossia la definizione «in linea generale e astratta» dei beneficiari dell'esenzione degli utili in eccesso, la Corte rileva che tale questione è del pari intrinsecamente legata alle prime due condizioni, relative all'esistenza di un «atto» e all'assenza di «ulteriori misure di attuazione». Pertanto, gli errori di diritto commessi dal Tribunale in relazione alle prime due condizioni hanno viziato la sua valutazione relativa alla definizione dei beneficiari dell'esenzione degli utili in eccesso.

**La Corte conclude pertanto che il Tribunale è incorso in vari errori di diritto.** Inoltre, relativamente alla prova dell'esistenza di un «approccio sistematico», la Corte ritiene che il campione delle decisioni esaminate dalla Commissione (22 *rulings* sul totale delle 66 selezionate in modo ponderato) può, per sua natura, essere rappresentativo di un «approccio sistematico» delle autorità fiscali belghe.

**La Corte annulla quindi la sentenza del Tribunale.** Essa constata però che lo stato degli atti non consente di statuire sulla controversia per quanto riguarda i motivi di ricorso vertenti, in sostanza, sull'erronea qualificazione dell'esenzione degli utili in eccesso come aiuto di Stato, tenuto conto in particolare dell'inesistenza di un vantaggio o dell'assenza di selettività, nonché i motivi di ricorso vertenti, in particolare, sulla violazione dei principi di legalità e di tutela del legittimo affidamento, nella misura in cui sarebbe stato erroneamente disposto il recupero dei presunti aiuti, anche presso i gruppi ai quali appartengono i beneficiari di detti aiuti. La Corte rinvia dunque la causa dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca su tali aspetti.

---

**IMPORTANTE:** Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in

---

<sup>3</sup> L'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92.

<sup>4</sup> Ossia l'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, il preambolo della legge del 21 giugno 2004, la circolare del 4 luglio 2006 e le risposte del Ministro delle Finanze alle interrogazioni parlamentari relative all'applicazione dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92.

caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Sofia Riesino ☎ (+352) 4303 2088*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☐ ☎ (+32) 2 2964106*